



Città di Benevento

SETTORE GESTIONE ECONOMICA
SERVIZIO TRIBUTI

Esenzioni e agevolazioni per l'acconto IMU

Dichiarazione IMU per l'anno di imposta 2020, in scadenza il 30 giugno 2021

Tutti i soggetti passivi esonerati dal versamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) nel corso del 2020 in base ai vari decreti connessi all'emergenza Covid-19 **sono tenuti alla compilazione della Dichiarazione IMU 2021** per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019, che così recita “*ogni qualvolta si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta*» e comunque in tutti i casi in cui il comune non è a conoscenza delle informazioni utili per verificare il corretto adempimento dell'imposta”, da inoltrare **entro il 30 giugno 2021**, mediante e-mail al seguente indirizzo PEC tributi@pec.comunebn.it

In particolare devono presentare la dichiarazione di esenzione IMU:

- 1) Coloro che, ai sensi del Dl 104/2020, sono proprietari di immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, che sono esenti per le **intere annualità 2021 e 2022**, a condizione che i gestori siano anche i soggetti passivi d'imposta. L'agevolazione è soggetta all'autorizzazione della Commissione Ue, in materia di aiuti di Stato alle imprese.
- 2) Coloro che sono proprietari di immobili che rientrano **nell'esonero del pagamento della prima rata IMU 2021**, di cui all'art. 1, comma 599, legge 178/2020: a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali; b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi; c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni; d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili. Con eccezione degli immobili di cui alle lettere a) e c), per tutte le altre ipotesi l'esonero deve rispettare la regola secondo cui il gestore deve coincidere con il soggetto

passivo del tributo. Questa precisazione consente pertanto di applicare l'agevolazione anche nei casi in cui il soggetto che esercita l'attività non è il proprietario dell'immobile. Le ESENZIONI della legge di Bilancio sono subordinate al rispetto della normativa unionale in materia di disciplina quadro degli aiuti da COVID 19.

- 3) Coloro che, ai sensi del Dl 41/2021, così come modificato in sede di conversione in legge, n. 69, all'art. 6 sexies, possiedono immobili che si trovano nelle condizioni per fruire del contributo a fondo perduto, di cui all'articolo 1 del medesimo Dl 41/2021. In particolare, **non sono tenuti a pagare la prima rata IMU 2021**, coloro che sono titolari di partita Iva e che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto, purché residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario. È richiesta come condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. L'esenzione, però, si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui sono anche gestori. Anche in questo caso, è stabilito che l'agevolazione è condizionata alla coincidenza tra soggetto passivo IMU e gestore dell'attività penalizzata. L'esonero deve comunque rispettare il quadro delle regole Ue in ordine alle misure emergenziali.
- 4) I pensionati residenti all'estero, ai sensi dell'articolo 1, comma 48, della manovra di bilancio 2021 (legge 178/2020) **l'IMU per l'anno 2021 «è applicata nella misura della metà»**. purché hanno una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto. Il beneficio fiscale, però, come recita letteralmente la norma, è destinato solo ai titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, «residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia».